

2001

**Atto di variazione
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole**

Con il presente atto di variazione le Parti convengono che il contratto è prestato per le garanzie e con i limiti di seguito precisati.

1 004 00004 00112918818

AGENZIA BOLOGNA DIREZIONE										NUMERO ARCHIVIO 112918818	
COD. AG.	COD. SUBAG.	RAMO	NUMERO POLIZZA	N. ARCH. AG.	PRODOTTO	CLASSE	ESERCIZIO	R. PR.	GRUPPI	D.P.	INDICE (TIPO E NUMERO)
1/418	100	65	131062754/4		2001		2015	1	0	0	
EFFETTO VARIAZIONE		SCADENZA POLIZZA		SCADENZA PRIMA RATA		CODICE RATEAZIONE		DATA EMISSIONE		SCADENZA VINCOLO	
31/12/2022		31/12/2023		31/03/2023		4		04/01/2023			
CONVENZIONE				COD.CONV.	PRODUTTORE	ZONA	CODICI TIPO CLIENTE			CODICE PAG.	
							91300			932	
CONTRAENTE / ASSICURATO										CODICE FISCALE / PARTITA IVA	
F.I.TE.L. - VIA SALARIA, 80 - 00198 ROMA RM										97100030580	
PREMIO NETTO		ACCESSORI		PREMIO TASSABILE		TASSE		TOTALE PREMIO PRIMA RATA		PROV. RISCHIO	
PREMIO NETTO		ACCESSORI		PREMIO TASSABILE		TASSE		TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE		COMBINAZIONE	
COASSICURAZIONE DELEGA	QUOTA UnipolSai Assicurazioni	CODICE	QUOTA %	CODICE	QUOTA %	CODICE	QUOTA %	CODICE	QUOTA %	CODICE	QUOTA %
UnipolSai Assicurazioni	QUOTA DELLE COASSICURATRICI										
divisione Unipol											
DELEGA ALTRI	DELEGATARIA	COD.DELEG.		NUMERO POLIZZA DELEGATARIA							

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

RESPONSABILITA' CIVILE DEI CIRCOLI ADERENTI ALLA "F.I.TE.L."

GARANZIE PRESTATE (QUELLE PER LE QUALI SONO INDICATI I MASSIMALI) - MASSIMALI ASSICURATI - FRANCHIGIE

		CODICE RISCHIO	
		23513	
1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	IMPORTO FRANCHIGIA PER OGNI SINISTRO (ART. 20 DELLE NORME DI POLIZZA)	250,00	
	PER SINISTRO		MASSIMALE ASSICURATO 2.000.000,00
	PER PERSONA		PREMIO ANNUO 2.000.000,00
	PER DANNI A COSE		2.000.000,00
2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO	PER SINISTRO		MASSIMALE ASSICURATO
	PER PERSONA		PREMIO ANNUO
PARAMETRO PER IL CALCOLO DEL PREMIO			
VALORE FABBRICATO	SUPERFICIE	NUMERO	PREVENTIVO RETRIBUZIONI
			PREVENTIVO FATTURATO

TOTALE PREMIO ANNUO TASSABILE

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Premio provvisorio anticipato, calcolato sul preventivo numero di partecipanti all'attività descritta in polizza o sul numero di altri elementi di rischio sopra indicati. Tale importo deve intendersi quale premio minimo annuo. La polizza è soggetta a regolazione del premio (vedere articolo 18 delle norme di polizza).

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

UN PROCURATORE

Broker, Diritto e Canali Alternativi
Property & Liability Broker

[Signature]

IL CONTRAENTE

[Signature]
PRESIDENZA NAZIONALE
F.I.TE.L.

UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni

2001

Allegato testo aggiuntivo

NUMERO POLIZZA 1/418/65/131062754/4
AGENZIA BOLOGNA DIREZIONE CODICE SUBAGENZIA 100

Contraente/Assicurato F.I.TE.L.
Domicilio VIA SALARIA, 80 - 00198 ROMA - RM
Partita IVA 97100030580

Con la presente appendice, che forma parte integrante della sopracitata polizza, si procede al rinnovo per l'annualità 31.12.2022 - 31.12.2023 come di seguito riportato:

**COPERTURA RESPONSABILITA' CIVILE DEI CIRCOLI
ADERENTI ALLA "FITeL"****1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La garanzia prestata con la presente polizza è relativa alla attività svolta dalla Contraente e le sue Strutture Territoriali a questa aderenti, per i rischi inerenti le attività previste dallo statuto, ivi compresa la partecipazione ed organizzazione di attività collaterali e/o complementari.

La garanzia si intende inoltre espressamente estesa alla responsabilità civile derivante dai Circoli Aziendali per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i partecipanti e loro familiari, per fatto accidentale connesso allo svolgimento dell'attività di organizzazione di gite sul territorio italiano ed europeo, e per una durata **non superiore a sette giorni**.

2) INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSICURATI

Il sistema di iscrizione alla FITeL avviene mediante adesione on-line. La Contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva comunicazione alla Società delle generalità dei Circoli e dei Soci iscritti, e si impegna a dare in visione in qualunque momento l'elenco dei Circoli e dei Soci iscritti, con copertura assicurativa, alle persone incaricate dalla Società di effettuare controlli ed eventuali accertamenti, quanto alle generalità ed al numero degli assicurati.

La Contraente si impegna inoltre a fornire prova che al momento del sinistro l'Assicurato era regolarmente iscritto negli elenchi del file di tesseramento, avendo la responsabilità della corretta e regolare tenuta di tali documenti e della veridicità di quanto dichiarato alla Società.

3) MASSIMALE ASSICURATO

Responsabilità civile verso terzi - la garanzia è prestata fino alla concorrenza di:

€ 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per sinistro, con il limite di

€ 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per persona e di

€ 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per danni a cose o animali

4) QUALIFICA DI TERZI

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 15 delle Norme che regolano l'assicurazione, si conviene che:

- Il disposto di cui alla lettera b) si intende abrogato;
- a deroga del disposto di cui alla lettera c), sono considerate terzi le persone che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, partecipino comunque ai lavori oggetto dell'assicurazione o della cui opera l'Assicurato si avvalga.

5) CAUSALE INCENDIO

A parziale deroga dell'art. 17 – b) delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia si estende ai danni a cose altrui provocate da incendio di cose dell'Assicurato e/o in uso e/o in consegna all'Assicurato stesso con l'esclusione dei danni conseguenti ad incendio del fabbricato e contenuto della sede del circolo.

6) DANNI CAUSATI DAI NON DIPENDENTI CHE PARTECIPANO AI LAVORI

A parziale deroga dell'art. 17 – c) delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia viene prestata per i danni provocati dai non dipendenti i quali sono quindi considerati assicurati a tutti gli effetti quando eseguano le attività coperte dalla presente assicurazione.

7) DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

A parziale deroga dell'art. 17 – f) delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, restando sempre esclusi i danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

8) LAVORI PRESSO TERZI

A parziale deroga dell'art. 17 – g) delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende i danni alle cose trovantisi nell'ambito di effettuazione delle attività svolte presso terzi.

Tale estensione di garanzia è prestata con la franchigia fissa di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni sinistro e fino alla concorrenza del massimale stabilito in polizza per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

9) ESTENSIONI DIVERSE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per i rischi derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense, macchine automatiche per la distribuzione di cibi e/o bevande compreso il rischio della somministrazione e/o smercio; cartelli ed insegne, spazi per affissioni ovunque si trovino (con esclusione dei danni alle opere e/o installazioni su cui sono applicati).

10) COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C. C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purchè i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati, e ciò a parziale deroga delle "Norme di polizza".

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate sui veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione di garanzia è operante solo dopo l'esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno, ed è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni sinistro.

La garanzia è valida a condizione che, al momento del sinistro, il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

11) DENUNCIA DEI SINISTRI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

A deroga dell'art. 7 delle Norme che regolano l'assicurazione, il termine per la denuncia dei sinistri viene elevato a 30 giorni dal fatto o dall'avvenuta conoscenza del fatto medesimo.

La denuncia deve essere inoltrata ai Poli Liquidativi della Società, tramite il numero verde 800-117973 allegando anche copia dell'affiliazione a FITeL.

12) GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

A parziale deroga dell'art. 19 delle Norme che regolano l'assicurazione, nei casi in cui la Società, avendone interesse, abbia assunto la gestione della vertenza del danno anche in sede penale, la Società continuerà a sue spese, e comunque entro i limiti dell'art. 1917 del C.C. tale gestione fino all'esaurimento del giudizio penale, ivi compresi i gradi che potranno o dovranno essere aditi anche se solo a favore dell'imputato, quando l'Ente assicurato ne ravvisi l'interesse, compresa l'assistenza in Cassazione.